



COMUNE DI CURNO

PROVINCIA DI BERGAMO
C.A.P. 24035 - P.zza Papa Giovanni XXIII, 20
Codice Fiscale 80016350169 - Partita IVA 00923020168
Email: info@comune.curno.bg.it
www.comune.curno.bg.it

Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 8/11/2013

A cura del settore Cultura

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Criteri per la concessione della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita
- Art. 3 Modalità di concessione della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita
- Art. 4 Revoca della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita



COMUNE DI CURNO

PROVINCIA DI BERGAMO
C.A.P. 24035 - P.zza Papa Giovanni XXIII, 20
Codice Fiscale 80016350169 - Partita IVA 00923020168
Email: info@comune.curno.bg.it
www.comune.curno.bg.it

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita a persone che l'amministrazione comunale desidera onorare o a cui desidera manifestare particolare attenzione.

Art. 2 Criteri per la concessione della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita

1. Il Comune di Curno può concedere la cittadinanza onoraria a persone non iscritte nell'anagrafe del Comune, che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della pace, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Curno o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità intera. Se persone con analoghe caratteristiche sono residenti nel comune di Curno, può essere loro concessa la cittadinanza benemerita.
2. Il Comune può concedere inoltre la cittadinanza onoraria a persone la cui vicenda o le cui condizioni siano emblematiche di un diritto o di una legittima aspirazione negati o non riconosciuti.
3. Al fine di promuovere l'integrazione e il riconoscimento della propria qualità di cittadini, portatori di diritti e di doveri, nonché l'uguaglianza fondamentale tra persone di origine straniera e italiana che nascono, vivono, crescono, studiano e lavorano in Italia e in Curno in particolare, l'amministrazione comunale riconosce altresì quali cittadini onorari, fino al raggiungimento della maggiore età, i minori nati in Italia o all'estero e residenti a Curno che non siano in possesso della cittadinanza italiana e che nell'anno scolastico abbiano concluso il ciclo di studi della scuola secondaria di 1° grado.

Art. 3 Modalità di concessione della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita

1. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 è avanzata dal Sindaco, sentita la Giunta, anche su proposta di un Assessore o di un Consigliere comunale.
2. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 può altresì essere avanzata da un terzo dei Consiglieri.
3. Sulla proposta di concessione della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita di cui ai precedenti commi 1 e 2 il Consiglio comunale si esprime con atto di indirizzo. La proposta è approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. La cittadinanza onoraria o benemerita è conferita dal Sindaco o da un suo delegato, con cerimonia ufficiale. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato riportante gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco.
5. Nei casi di concessione della cittadinanza previsti dal comma 1 dell'art. 2, in fase istruttoria il Comune accerta il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la tutela legale. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 la cittadinanza onoraria si intende accettata ove non sia esplicitamente rifiutata dall'insignito o da chi ne esercita la tutela legale.
6. L'Ufficio Segreteria terrà un registro dei cittadini onorari e benemeriti.
7. La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla cittadinanza anagrafica.

Art. 4 Revoca della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, può revocare la cittadinanza onoraria e quella benemerita per motivi di particolare gravità. Della revoca e dei motivi per i quali è stata disposta il Sindaco informa il Consiglio.